

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nuove istruzioni e nuovo software di compilazione



COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NEI COMUNI DEL SISMA DEL CENTRO-ITALIA E NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

Nuovo aggiornamento per il *software* CIM17

Rilasciata una [nuova versione del software software CIM17 \(la 2.0.4 del 09.03.2020\)](#) al fine di prevede:

- Possibilità di indicare quale data fine investimento (colonna 7 del rigo A2 del quadro A) una data non superiore al 31/12/2020 per il credito d'imposta Mezzogiorno
- Possibilità di compilare la sezione dedicata al 2020 del quadro B (righe da B19A a B22A) anche per il credito d'imposta Mezzogiorno.

Modello e istruzioni

Le istruzioni sono state modificate a seguito della [legge di bilancio 2020](#) e sono state aggiornate il **9 marzo 2020**

[Modello di comunicazione](#) – Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,

nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES)

Istruzioni per la compilazione

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la fruizione dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
- credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-*quater* del decreto legge n. 8 del 2017);
- credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

Si ricorda, inoltre, che la [legge di bilancio per il 2020 \(articolo 1, commi 218, 316 e 319, della legge n. 160 del 2019\)](#) ha disposto le seguenti proroghe:

- dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d'imposta investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
- dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per il credito d'imposta investimenti nelle zone economiche speciali (ZES);
- dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno.

Con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, a seguito dell'avvenuto assolvimento degli obblighi europei in materia di aiuti di Stato, è disponibile la versione aggiornata del [software CIM17](#), per consentire ai destinatari della misura di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Per i crediti d'imposta sisma e ZES, la procedura sarà aggiornata non appena l'Agenzia delle Entrate riceverà notizie dell'avvenuto adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni competenti. Per queste due misure agevolative, comunque, è sempre consentita la presentazione della comunicazione: per credito sisma si possono comunicare gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2019; per il credito ZES si possono comunicare gli investimenti da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020.

Normativa e prassi

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294](#), recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017](#)», pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017](#), recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1,

commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017](#)», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017:](#) con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016:](#) «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali –

Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016](#)»

Coronavirus. Il decreto legge con le misure straordinarie in materia di giustizia (compresa quella tributaria)

Nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria di domenica, 8 marzo 2020, n. 60, pubblicato il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»

Coronavirus. In G.U. le ulteriori misure per evitare la diffusione del virus

Nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria di domenica, 8 marzo 2020, n. 59 pubblicato il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020](#), recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Dipartimento protezione civile COVID-19 ITALIA
– Monitoraggio situazione:
i dati aggiornati
[Link per visualizzare i dati cliccare qui](#)

Coronavirus: Mit chiarisce su merci e trasfrontalieri

Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del dpcm 8 marzo 2020.

In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il MIT chiarisce alcuni punti relativi ai trasfrontalieri e alle merci.

TRASFRONTALIERI

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

MERCI

Le merci possono entrare ed uscire dai territori

interessati. L'attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

(Così, comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 8 marzo 2020)

Direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato"

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato la direttiva ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".

La direttiva prevede:

1) La convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l'assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

2) Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato":

a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

b) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

c) Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi "termoscan". Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

d) Negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito.

e) Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso.

f) Analoghe controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare

unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

3) La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.

4) La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica)

5) Viene richiamata l'attribuzione del prefetto al monitoraggio dell'attuazione delle misure previste in capo alle varie amministrazioni. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate a uniformare gli interventi per contrastare l'epidemia sul resto del territorio nazionale.

(Così, comunicato del Ministero dell'Interno del 8 marzo 2020)

Coronavirus, dal lavoro delle segreterie ai contratti dei supplenti: pubblicata nota con le indicazioni operative per le scuole

Sul sito del Ministero dell'Istruzione è disponibile, da questa sera, la nota che aggiorna le indicazioni operative per le scuole al Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020.

La nota è rivolta agli Uffici Scolastici Regionali, ai dirigenti scolastici ed è stata inviata, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali.

Favorito il lavoro a distanza: i dirigenti scolastici dovranno organizzare le attività necessarie relative all'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente di questa modalità.

Regolata la presenza dei collaboratori scolastici: considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e anche la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone, il dirigente scolastico, constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. Saranno previste turnazioni che terranno conto delle condizioni di salute del personale, della cura dei figli (anche a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e Scuola dell'infanzia), delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio.

Per quanto riguarda i docenti, la loro presenza nelle scuole sarà possibile solo se strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse all'attività didattica a distanza.

Segreterie: le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o online. Il ricevimento, nei casi indifferibili, sarà autorizzato dal dirigente preposto alla struttura.

Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, spiega la nota, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Ogni iniziativa che

favorisca il più possibile la continuità nell'azione didattica è, di per sé, utile, prosegue il documento. Il Ministero consiglia comunque di evitare, soprattutto nella Scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, sottolinea la nota per le scuole, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. La normativa vigente lascia la dimensione della valutazione ai docenti, spiega la nota.

Salvaguardati i contratti dei supplenti brevi: anche loro possono partecipare alla didattica a distanza in sostituzione dei docenti assenti per garantire il diritto allo studio dei ragazzi. (Così, comunicato del Ministero dell'Istruzione del 8 marzo 2020)

Documenti Allegati (link sito: <https://www.miur.gov.it/>)

[Nota prot. 279 dell'8 marzo 2020](#)

Covid-19 nuove disposizioni urgenti chiusi in tutta italia cinema, teatri, musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche

La Presidenza del Consiglio ha adottato a partire dall'8 marzo 2020, nuove misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nelle cosiddette zone rosse e sull'intero territorio nazionale.

In tutta Italia è prevista:

- *la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli*

- cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sono quindi inclusi musei, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici).

(Così, comunicato Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 8 marzo 2020)

Coronavirus: D'amato e Leodori, firmata ordinanza della Regione Lazio per sorveglianza sanitaria per chi proviene da zone rosse

È stata firmata l'ordinanza in merito alle «Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019».

L'ordinanza impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle "zone rosse", di comunicare tale circostanza al numero verde **800.118.800** che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS). L'ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione.

È disposta inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri

benessere. L'ordinanza è emessa nel rispetto dei ruoli istituzionali".

Lo dichiarano in una nota congiunta l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato ed il vicepresidente, Daniele Leodori.

*Documenti Allegati (link sito:
<http://www.regione.lazio.it/>)*

[Ordinanza presidenziale n. 200004 del 8 marzo 2020](#)

[Link al D.P.C.M. 8 marzo 2020](#) (link al sito www.gazzettaufficiale.it)

**Coronavirus: misure
straordinarie per contenere
gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attività
giudiziaria | Previste
specifiche norme per i
procedimenti dinanzi alle
commissioni tributarie**

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 6 marzo 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro della

giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il decreto, tra l'altro, prevede che, fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari o, in alternativa, i presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Sono previste, inoltre, specifiche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti e per quelli dinanzi alle commissioni tributarie.

Terzo settore, dai Commercialisti le norme di comportamento dell'organo di

controllo (in bozza per consultazione)

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato in consultazione fino al 26 marzo 2020 le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”. Ogni interessato può trasmettere le proprie osservazioni fino a tale data alla casella di posta elettronica norme0CETS@commercialisti.it.

Lotteria degli scontrini, le regole | Per la prima estrazione appuntamento al 7 agosto 2020

Pronte le istruzioni per partecipare alla lotteria degli scontrini, il concorso a premi collegato al nuovo “scontrino elettronico”. Dall’1° luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria. Per ottenere il codice lotteria basterà inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica del “portale lotteria” che sarà disponibile a partire dalle ore 12,00 del 9 marzo 2020. Una volta generato, il codice potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc.) e mostrato all’esercente. Per ogni scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali. In fase

di avvio saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30mila euro ciascuno e una estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro. La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7 agosto 2020. Le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese. A partire dal 2021, inoltre, verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno. I premi della lotteria non saranno assoggettati ad alcuna tassazione. Partecipando al concorso si contribuirà in maniera attiva alla riduzione del gap tra l'Iva potenziale e quella incassata dallo Stato e al miglioramento dei servizi offerti alla collettività. Tutte le regole sono contenute in un Provvedimento dei Direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Coronavirus Covid-19. In Gazzetta il Dpcm del 4 marzo 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020 (G.U. n. 55) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

Coronavirus. Commercialisti, sospendere in tutta italia processi tributari e procedimenti di adesione

“Il diffondersi della situazione di emergenza legata al Coronavirus impone anche per i processi tributari il rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché una moratoria sulla fissazione di nuove udienze e la sospensione di tutti i termini processuali. Un provvedimento che deve riguardare non solo i contribuenti o i professionisti aventi sede nei comuni delle cosiddette zone rosse, ma quelli di tutto il territorio nazionale”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

**Slitta dal 7 al 31 marzo 2020
il termine entro cui i
sostituti di imposta devono
trasmettere la Certificazione
Unica**

Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)*	28 febbraio	31 marzo
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	7 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	15 aprile	5 maggio
Termine di presentazione del modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre

* resta invariato il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (31 gennaio 2020)

A seguito dell'emanazione del [D.L. n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020](#), sono prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale.

Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. È prorogato **al 5 maggio 2020** – dalla precedente data del 15 aprile – **il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia**. Infine, passa dal 23 luglio al **30 settembre 2020 la scadenza per l'invio del 730 precompilato**.

Di seguito, una tabella riepilogativa con le vecchie e nuove scadenze.

Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)*	28 febbraio	31 marzo
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	7 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	15 aprile	5 maggio
Termine di presentazione del modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre

* resta invariato il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (31 gennaio 2020)

(Così, comunicato stampa dell' Agenzia delle Entrate del 3

marzo 2020)

Dichiarazioni di intento. Il software di compilazione si adegua al nuovo modello approvato con provvedimento prot. n. 96911/2020

Rilasciata una nuova versione del software Comunicazione Dichiarazioni di intento per la compilazione della nuova dichiarazione di intento da presentare in via autonoma.

Scarica la versione software: 1.3.0 del 02/03/2020

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Dichiarazioni di Intento (IVI15).

Aggiornata, di conseguenza, la procedura di controllo.

Software di compilazione

dichiarazione IVA 2020. Aggiornato il controllo relativo alla presenza del quadro VP in caso di dichiarazioni presentate il 02/03/2020

Il software Iva 2020, aggiornato al 02/03/2020, consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2020 e della dichiarazione modello Iva Base 2020 da presentare in via autonoma. L'applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze dell'utente e predispone i relativi quadri per la compilazione. Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselectando) l'apposita casella presente nel Frontespizio.

Coronavirus. Ulteriori misure per evitare la diffusione | In Gazzetta il Dpcm 1° marzo 2020

Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale di domenica, 1° marzo 2020 (G.U. n. 52) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020,

recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il provvedimento recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

In Gazzetta il decreto-legge “Milleproroghe” convertito in legge

Il decreto-legge prevede la proroga di una serie di termini legislativi e varie disposizioni sostanziali in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature.

Nella conversione in legge sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo. Di sicuro interesse il differimento della nomina dei revisori per le *“nano imprese”*.

In particolare, il comma 6-sexies, introdotto dalla legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020, nell'articolo 8, del [decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo.

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 379 del o decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod., dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

*«3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.** Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo».*

[Link al testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod., dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini

legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica». (In *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 51 del 29-febbraio 2020 – Supplemento ordinario n. 10)

(Link sito web: www.gazzettaufficiale.it)

Amministratori di condominio. Le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali trasmesse entro il 9 marzo 2020

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, rubricato: «Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali», esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2019, gli amministratori di condominio, individuati dal medesimo articolo 2, del citato decreto trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo

2020. Questo è quanto prevede il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 100083/2020.

Modificate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica | Posticipata al 4 maggio la scadenza per l'adesione al servizio di consultazione

Posticipata al 4 maggio la scadenza per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture. Dal 1° marzo i consumatori finali che hanno aderito al servizio possono consultare le fatture nella propria area riservata di Fisconline.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2020

In questo numero:

- la rivalutazione dei beni d'impresa in base alla legge di bilancio 2020;
- la verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei

contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi;

- la detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
 - la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
-

Decreto milleproroghe: il Senato approva in via definitiva | Confermato il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”

L'Assemblea del Senato, di mercoledì 26 febbraio, con 154 voti favorevoli e 96 contrari, ha rinnovato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del Ddl n. 1729, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di termini legislativi, nel testo trasmesso dalla Camera.

Dichiarazioni d'intento. Aggiornati modello, istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati | A ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, informazioni disponibili sul “Cassetto fiscale”

Con provvedimento del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020, del direttore dell'Agenzia delle entrate, approvate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rende disponibili a ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, mediante l'utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con il medesimo provvedimento aggiornati il modello di dichiarazione d'intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per adeguarli alla normativa vigente. Il modello è immediatamente utilizzabile, tuttavia, l'utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame sul sito internet

dell'Agenzia delle entrate.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1-bis del 2020 – I nuovi modelli per la Certificazione Unica “CU 2020”

In questo numero:

Speciale Modulistica 2020

I nuovi modelli per la Certificazione Unica “CU 2020” con le relative istruzioni

Coronavirus: immediata attuazione al decreto del Mef. Nella zona rossa sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di

documenti e cartelle di pagamento

A seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Direttore Ernesto Maria Ruffini ha dato disposizione alle strutture dell'Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione di dare applicazione alle misure che dispongono la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. In particolare, nelle zone interessate sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione.

IL CNDCEC riassume la disciplina sulla stretta sulle ritenute negli appalti

Dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti nuovo documento di studio che analizza le nuove misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali introdotte dall'articolo 4, D.L. 124/2019 come modificato dalla L. 157/2019, riguardante: «Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera».

Corona Virus: le misure adottate dall'Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione. Chiuso lo sportello di Codogno (LO) delle Entrate e quello di Lodi di Riscossione – Servizi On line disponibili H24

In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della COVID-19 (Coronavirus), e in osservanza delle disposizioni adottate dal Consiglio dei Ministri e dell'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Presidente della Regione Lombardia, **lo sportello dell'Agenzia di Codogno (LO)**, con sede in Via Roma 35, rimarrà chiuso a partire da lunedì 24 febbraio e fino a nuova comunicazione.

Analoga chiusura interesserà **lo sportello di Lodi di Agenzia entrate – Riscossione** ubicato in Corso Umberto I, 25.

Inoltre, in considerazione della sospensione dallo svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate – Riscossione che lavorano, o che sono residenti o domiciliati nei comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo,

Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e nel comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova, i servizi delle Agenzie erogati presso gli uffici e gli sportelli ubicati in Lombardia e Veneto potrebbero subire dei rallentamenti. A tal fine si invitano tutti gli utenti ad utilizzare i servizi telematici delle Entrate.

I servizi fiscali offerti dall'**Agenzia delle Entrate** e da **Agenzia Entrate-Riscossione** senza previa registrazione degli utenti sono i seguenti:

- [Richiesta del duplicato Tessera Sanitaria e Codice Fiscale](#)
- [Calcolo del bollo in base alla targa o ai dati del veicolo e controllo dei pagamenti](#)
- [Calcolo dell'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche \(superbollo\)](#)
- [Calcolo delle rate in seguito a controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni](#)
- [Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari](#)
- [Compilazione e stampa del modello F23](#)
- [Controllo dei contrassegni telematici](#)
- [Controllo delle partite Iva comunitarie](#)
- [Verifica del codice fiscale](#)
- [Verifica della partita Iva](#)
- [Verifica dei documenti con "glifo" inviati dall'Agenzia](#)
- [Verifica ricevuta dichiarazione di intento](#)
- [Prenotazione appuntamenti](#)
- [Prenotazione di richiamata](#)
- [Elimina code online](#)
- [Ricerca del codice identificativo dei contratti di locazione](#)
- [Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformita'](#)

- [Trova l'ufficio](#)

Per Agenzia Entrate – Riscossione

- Effettuare i pagamenti *on line*
- [Prenotare un ticket](#) da utilizzare presso gli sportelli
- [Trovare lo sportello](#) più vicino

Chi dispone del Pin dell'Agenzia delle Entrate, della carta nazionale servizi o di Spid o dell'Inps limitatamente ai servizi di Riscossione può inoltre accedere ad un'ulteriore gamma di servizi come:

- [FiscOnline](#) – Per inviare la dichiarazione dei redditi, registrare un contratto d'affitto, pagare imposte, tasse e contributi, comunicare le coordinate del conto bancario o postale per l'accredito dei rimborsi, accedere al [Cassetto fiscale](#);
- [Civis](#) – Servizio riservato agli intermediari abilitati al servizio Entratel e ai contribuenti abilitati al servizio Fisconline per assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, richiesta modifica delega F24, istanze autotutela locazioni, assistenza per controllo formale della dichiarazione, assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo;
- [Dichiarazione di successione telematica](#) – La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici o tramite un intermediario abilitato;
- [Siatel](#) – Servizio riservato a Comuni, Regioni, ed altri Enti per l'accesso ai dati anagrafici, alle dichiarazioni dei redditi e agli atti del registro dei contribuenti;
- [Docfa](#) e [Pregeo](#) sono i servizi telematici per la

presentazione degli atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).

Per Agenzia Entrate – Riscossione

- [Controlla la tua situazione](#) per verificare le cartelle a partire dall'anno 2000, pagare, controllare le rateizzazioni e le procedure in corso
- [Paga cartelle e avvisi](#)
- [Rateizza il debito](#)
- [Richiedi la sospensione](#) se ritieni non dovuto quanto richiesto in cartella

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2020)

Rottamazione delle cartelle, il 28 febbraio rata per un milione di contribuenti. Chi non paga perde i benefici

Nuovo appuntamento con la rottamazione delle cartelle per oltre un milione di contribuenti. **Il 28 febbraio 2020** è il termine stabilito dalla legge per il versamento della rata prevista dal piano dei pagamenti già comunicato nei mesi scorsi agli interessati e disponibile in copia, con i relativi bollettini, sul sito internet dell'ente di

riscossione.

La cosiddetta rottamazione-ter (Decreto Legge n. 119/2018) prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo (affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017) versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Rispettare i termini di scadenza delle rate consente di mantenere i benefici della "rottamazione" **che altrimenti verrebbero meno in modo irrevocabile**. La legge prevede infatti che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l'inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l'agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

Come e dove pagare

È possibile pagare la rata della "rottamazione-ter" presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio *internet banking*, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'App *Equiclick* tramite la piattaforma *PagoPa* oppure direttamente agli sportelli.

Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it sono attivi i

servizi *online* per richiedere la copia della “*Comunicazione delle somme dovute*” con i relativi bollettini.

Le scadenze

Chi ha aderito alla rottamazione-*ter* ha la possibilità di pagare quanto dovuto in massimo 18 rate in 5 anni, secondo la scelta effettuata in fase di adesione. Le prime due scadenze erano fissate a luglio e novembre 2019. Per le restanti rate, ciascuna di pari importo, i termini di scadenza **sono fissati al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno.** (*Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 21 febbraio 2020*)

Triennio formativo 2020-2022. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali

Con circolare del 20 febbraio 2020, n. 3, la Ragioneria generale dello Stato illustra la disciplina della formazione obbligatoria per i revisori iscritti al registro della revisione legale dei conti per il Triennio formativo 2020-2022.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2020

In questo numero:

Speciale Modulistica 2020

La dichiarazione “Irap 2020” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2019

Imposta municipale propria (IMU). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote

Diffusi i primi chiarimenti del Dipartimento delle Finanze sulle modalità di redazione e pubblicazione delle determinazioni delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020. Con risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 18 febbraio 2020 evidenziato che “un’interpretazione sistematica ... luce dei ... commi 756 e 757, (dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019) conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Questo perché, la limitazione della potestà di diversificazione delle

aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

Decreto-legge proroga dei termini (cd. Decreto milleproroghe), votata la fiducia

Nella seduta odierna la Camera con 315 voti favorevoli e 221 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica ([A.C. 2325-A/R](#)), nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Il provvedimento reca diverse disposizioni sulla fiscalità relative, tra l'altro, alle agevolazioni fiscali inerenti alla sistemazione a verde di aree private, cd. *bonus verde* (art. 10, comma 1) e all'acquisto di autoveicoli, motocicli

e ciclomotori elettrici (art. 12, comma 1). In tema di diritto societario, si segnala il differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d "*nano imprese*" (art.8, comma 6-*sexies.*).

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde (art. 10, comma 1)

Il comma 1, dell'articolo 10, interviene sull'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, disponendo la **proroga, per il 2020, della detrazione spettante, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli interventi di sistemazione a verde**. Anche per il 2020, quindi, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all'esecuzione degli interventi citati. Sono, pertanto, detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente. Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia

Proroga del contributo per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori elettrici o ibridi (art. 12, comma 1)

Il comma 1, dell'articolo 12, proroga per gli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

Proroga termini in tema di revisione contabile (art. 8, comma 6-*sexies*)

Il comma 6-*sexies*, dell'articolo 8, proroga e *rende mobile* il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con le disposizioni in esame tale termine *slitta* dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

Decreto-legge proroga dei termini (cd. Decreto milleproroghe). Il Governo pone la fiducia

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia

sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325-A/R), nel testo predisposto dalle Commissioni della Camera dei deputati a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfettari esercenti attività d'impresa. Entro il 28 febbraio 2020 l'opzione di entrata

I soggetti che hanno intrapreso nel 2019 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato previsto per i forfettari devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2020

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	21,90%	21,99%

La riduzione contributiva al 21,90 % (artigiani) e 21,99% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato a mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità)	€ 320,88 (320,26 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 291,76 (291,14 IVS + 0,62 maternità)	€ 292,96 (292,34 IVS + 0,62 maternità)

Il contributo calcolato sul reddito "minimale"

L'INPS, con [circolare n. 28 del 17 febbraio 2020](#), comunica le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti.

Nel [documento](#) evidenziato che aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2020, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla **riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.**

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'articolo 1, comma 490, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale; quindi è stabilizzata l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

La recente prassi in materia:

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed

esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

[MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone \(S.n.c. e S.a.s.\), i ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell'Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori ...](#)

[CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività](#)

commerciali – Contribuzione per l'anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2015 – Contribuzione IVS sul ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2014 – Contribuzione IVS ...

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell'8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2013 – Contribuzione IVS ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione ...

MSG-Inps – Messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall'art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost,

ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l'età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2012 ...

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell'agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni ...

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63
del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
– Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività
commerciale e Lavoratori autonomi dell'agricoltura –
Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 –
Riduzione contributiva per i pensionati con più di
sessantacinque anni di età – **Allegato fac-simile di domanda**
– Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449